

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE DIRTTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. avente ad oggetto: <<ri>cittadinanza italiana>> promossa

DA

a CABA Argentina, in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore , a CABA Argentina; a CABA Argentina;

a CABA Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Santoro, del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, Via M. Vernieri, 23, giusta procura rilasciata per notar

Arturo in data 18 marzo 2022 in Buenos Aires Argentina, in calce al ricorso introduttivo ex art. 702

bis c.p.c.

-RICORRENTI –

CONTRO

Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t., (C.F. 97149560589) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in Caltanissetta via Liberta n. 174, è elettivamente domiciliata.

- RESISTENTE-



Con l'intervento del Pubblico Ministero.

Conclusioni delle parti:

Per i ricorrenti: "chiede accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per c.d. "via materna". Chiede che la causa sia trattenuta in decisione".

Per il resistente: "Accogliere le superiori difese, per quanto di ragione, con compensazione delle spese del giudizio.".

Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in virtù della discendenza *iure sanguinis* dalla sig.ra

a Troina (EN), successivamente emigrata in Argentina - ove ha sposato

quest'ultimo naturalizzato argentino nel 1927 - ed ivi deceduta senza mai naturalizzarsi cittadina straniera.

Il Ministero si è costituito rimettendo al Giudice la valutazione dei presupposti di legittimità della domanda e chiedendo la compensazione delle spese per non avere in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa da parte dei ricorrenti.

All'udienza del 16.11.2022, sulle conclusioni avanti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello *status* di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina,



La linea di discendenza viene docu

- ove straniere – tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente dall'avo italiana e sposata con , a propria volta alla di lei figlia Maria Pia Coscarelli, nata a Caba Argentina il 25.6.1976 e, a propria volta, ai di lei figli CABA Argentina, a CABA Argentina e , a CABA Argentina, tutti odierni ricorrenti).

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina".

Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis* e consentito, quindi, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca.

Tuttavia, tale sostanziale disparità

la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha attermato che "per ettetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio".

Ed invero, "pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/2/2009).

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.

Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo dei ricorrenti della cittadinanza italiana.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, posto che i ricorrenti hanno volontariamente instaurato il presente procedimento, senza azionare preventivamente quello in sede amministrativa, e la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, senza opposizione da parte del ministero convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

– accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore sono cittadini italiani.

- Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

– Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 12 dicembre 2022

Il Giudice

Dott. Marcello Testaquatra

